

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6724

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI BISCEGLIE**

Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati

Presentata il 1° febbraio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge un obiettivo semplice e significativo, ovvero la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

È un atto di civile memoria.

La Repubblica italiana si fa carico di tutte le memorie e dunque considera un proprio dovere attestare tale memoria attraverso il riconoscimento ufficiale dei congiunti delle vittime.

Così un capitolo del nostro passato che a lungo non ha trovato spazio nella memoria storica degli italiani può essere ricordato.

Chi sono gli infoibati?

Letteralmente, gli inumati nelle foibe; storicamente, i caduti, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, di due successive ondate di violenza operate dal movimento di liberazione jugoslavo nel settembre-ot-

tobre del 1943 e nel maggio-giugno del 1945, particolarmente contro gli italiani della Venezia Giulia.

Caduti, i cui corpi furono gettati nelle foibe.

Cosa sono le foibe?

Voragini, cavità profonde di origine carsica presenti in tutto il territorio che va dalla zona del Carso goriziano e triestino alla Corniola interna e all'Istria.

Esse sono state usate, dunque, come luoghi di esecuzioni sommarie e perciò stesso sono divenute simbolo di violenza e morte.

In questa sede non siamo chiamati ad un'esegesi storica, a indicare le categorie, i motivi, i caratteri dei progetti dell'esercito vincitore, né gli atti dell'esercito italiano di occupazione.

Il numero complessivo delle vittime della prima ondata, corrispondente al

primo momento di passaggio violento di potere, è stimato in circa cinque-seicento.

In questo caso il computo è agevolato dalle fonti storiche che riportano azioni volte a circoscrivere tali fatti.

Il numero delle vittime della seconda ondata, anch'essa corrispondente al secondo momento di passaggio violento di potere, è più difficilmente quantificabile; il metodo di computo non può fare riferimento ad oggettive constatazioni e rischia di essere rispondente più a valutazioni di convenienza interpretativa di parte che a oggettive delimitazioni degli avvenimenti. Ecco perchè più che azzardare un numero, si può più correttamente fare una stima che tenendo conto sia di ricerche sia di consultazione di

elenchi di scomparsi può attestarsi attorno ad alcune migliaia di persone.

Si comprende bene da queste volutamente scarse valutazioni la necessità di un approfondimento storico nelle dovute sedi, di un dibattito storiografico in grado di tendere a linee meno divaricanti su punti controversi.

A noi interessa, però, in una complessiva riconsiderazione di tutti gli aspetti della nostra storia nazionale, anche di quelli che sono stati trascurati ingiustamente, che un particolare periodo del nostro passato contraddistinto da alcuni avvenimenti sia ricordato. Sia ricordato proprio perchè, riprendendo il fine della presente proposta di legge, la Repubblica si fa carico di tutte le memorie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro mancanza al congiunto più prossimo di coloro che, dell'8 settembre 1943 al 10 ottobre 1943 nel territorio dell'ex provincia di Pola, dal 31 ottobre 1944 all'11 giugno 1945 a Zara e dal 1° maggio all'11 giugno 1945 nel territorio delle ex province di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, sono stati soppressi per infoibamento, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, coloro che sono stati soppressi da parte di elementi, formazioni ed organi jugoslavi mediante fucilazione, annegamento, ed altre forme di violenza, le vittime successivamente decedute in prigionia ma arrestate nei periodi indicati al comma 1, nonché gli scomparsi nei medesimi periodi.

3. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile e/o praticarono la delazione ai danni di resistenti e dei cittadini di origine ebraica.

ART. 2.

1. Le domande per la concessione del riconoscimento, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del con-

giunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Successivamente al completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 3, la documentazione raccolta ai sensi del comma 1 è messa liberamente a disposizione degli studiosi.

ART. 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esame delle domande di cui all'articolo 2, è istituita una commissione di undici membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e formata da tre esperti designati dagli uffici storici degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da due esperti designati rispettivamente dall'Archivio centrale dello Stato e dall'Archivio del Ministero degli affari esteri, da due esperti designati rispettivamente dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli e Venezia Giulia e dall'Istituto regionale per la cultura istriana di Trieste, da un rappresentante del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un rappresentante del comitato familiari e congiunti degli infoibati, nonché da un funzionario dal Ministero dell'interno.

2. La commissione di cui al comma 1 nell'esame delle domande di cui all'articolo 2 può avvalersi dell'opera e del parere consultivo di studiosi della materia, scelti tra gli autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

ART. 4.

1. L'insegna metallica ed il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati a cura della commissione di cui all'articolo 3.

2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, recante la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione di cui all'articolo 3 provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

